

Spett.le
Ministero dell'Istruzione

Spett.le
USR _____

Spett.le
USP _____

_____, li _____

Oggetto: DIFFIDA URGENTE. Immissioni in ruolo ex D.M. n. 12/2020, assunzione docenti con riserva.

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, C.F. _____, residente a _____, rappresenta quanto segue.

Come noto in data 18 maggio 2020, con Decreto n. 12 del Ministero dell'Istruzione, sono state avviate le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 su posti resi disponibili per effetto delle cessazioni "quota 100" avvenute entro il 31 agosto 2019.

Destinatari del conferimento dei nuovi incarichi a tempo indeterminato, in funzione dei posti disponibili, saranno gli aspiranti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n.106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546 e nelle graduatorie ad esaurimento in corso di vigenza.

La scelta del conferimento degli incarichi ai soli insegnanti inseriti nelle graduatorie "a pieno titolo" è definita all'art. 1, c. 18 quater, del decreto legge 126/19, il quale prevede espressamente che vengano nominati i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato.

Ad avviso dell'istante, tuttavia, la dicitura "a pieno titolo" non è riferibile a soggetti inseriti nelle graduatorie per effetto di provvedimenti giurisdizionali, bensì a soggetti che sono in attesa di definire la propria posizione relativamente al possesso dei titoli (es. abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo o di effettuare le disposte misure compensative).

Diversamente opinando ci troveremmo di fronte alla situazione per la quale, sovvertendo il principio di legalità costituzionalmente garantito, con una Legge dello Stato si superano provvedimenti resi nell'ambito di procedimenti giudiziari.

In caso analogo, in cui Codesta Spett.le Amministrazione impediva agli insegnanti inseriti in graduatoria con riserva di stipulare contratti, hanno avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato (tra le altre n. 3252/2015, n. 1089/2015, n. 3909/2015) e il TAR del Lazio il quale, con la sentenza n. 3388/2015, ha precisato che l'inserimento nella graduatoria deve essere inteso nel senso che il

medesimo “è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito, e non nel senso che l'iscrizione “con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest'ultima”. Infatti, “in assenza di tale nomina (sebbene subordinata alla condizione “con riserva”) gli interessati non potrebbero ottenere il bene della vita auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare)”.

A ben vedere, solo una interpretazione di tal fatta potrebbe ritenersi aderente ai principi di effettività della tutela di legalità sancito nella Costituzione.

Per quanto esposto

SI INVITA E DIFFIDA

codesta Spett.le Amministrazione a convocare, nell'ambito delle assunzioni di cui al D.M. n. 12/2020, l'istante _____ inserito in graduatoria _____ in posizione _____ valida per la stipula di contratti anche a tempo indeterminato.

Con ogni più ampia riserva di legge.

Distinti saluti
